

Legge regionale 6 giugno 1988, n. 26.

**Interventi straordinari per lo sviluppo delle forme associative artigiane.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale  
promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

1. La Regione concorre allo sviluppo e al potenziamento di centri di assistenza alla cooperazione artigiana, mediante un contributo a:

- Centro regionale di assistenza per la cooperazione artigiana, facente riferimento alla Federazione regionale dell'artigianato veneto;
- Centro regionale delle forme associative tra le aziende artigiane e piccole imprese, facente riferimento alla Confederazione nazionale dell'artigianato-comitato regionale;
- Centro servizi per la cooperazione artigiana, facente riferimento alla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - comitato regionale veneto.

**Art. 2**

1. Il contributo globalmente previsto in L. 500.000.000, viene distribuito in quote fisse di L. 40.000.000 ciascuno e, per la restante parte, in ragione del numero dei soci.

**Art. 3**

1. Le domande dovranno pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate della seguente documentazione:

- copia autentica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- copia autentica del libro soci.

**Art. 4**

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 nell'esercizio 1988. Al relativo onere si provvede, ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 3 «Sviluppo dell'artigianato» del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1988 è istituito il capitolo 21458 denominato «Contributi straordinari a centri di assistenza alla cooperazione artigiana», con lo stanziamento di L. 500.000.000 per competenza e cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 giugno 1988

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 6 giugno 1988, n. 26**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Aldo Bottin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 dicembre 1987, n. 85/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 dicembre 1987, dove ha acquisito il n. 330 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 3ª in data 4 gennaio 1988;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 5 aprile 1988 presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Renato Morandina, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 1988, n. 1582;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 3 maggio 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 27 maggio 1988, n. 6052/22608/4, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Scadenze:**

Entro il 25 luglio 1988, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale le domande dei soggetti di cui all'art. 1 per la concessione del contributo per lo sviluppo delle forme associative artigiane, corredate delle copie autentiche dello statuto, dell'atto costitutivo e del libro dei soci (art. 3).

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per l'artigianato.